

STATUTO

CASSA EDILE NAZIONALE
ARTIGIANATO E INDUSTRIA



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

– Costituzione e denominazione –

In conformità a quanto stabilito dal CCNL 5 Novembre 1998 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini, per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini, per i dipendenti e soci delle Cooperative edili ed affini, per iniziativa della Federterziario e Federterziario Sud – Organizzazioni nazionali imprenditoriali, e Federazione Nazionale UGL Costruzioni organizzazione sindacale dei lavoratori, è costituita la “CASSA EDILE NAZIONALE ARTIGIANO E INDUSTRIA” di seguito denominata C.E.N.A.I.

ARTICOLO 2

– Sede, durata e scopi –

La C.E.N.A.I. ha sede legale in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 5, può aprire uffici in tutto il territorio nazionale.

La C.E.N.A.I. è un Ente paritetico contrattuale, costituito in adempimento a quanto stabilito dal CCNL e da quelli integrativi Regionali e Provinciali dei settori della piccola e media industria, dell’artigianato e delle cooperative, che svolge senza alcun fine commerciale o di lucro funzioni a favore di tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro, nonché dei soci delle cooperative, che sotto qualsiasi ragione sociale esercitano le attività edilizie indicate nel CCNL richiamato nell’articolo 1.

La durata della C.E.N.A.I. è a tempo indeterminato e spetta alle organizzazioni nazionali imprenditoriali e sindacali dei lavoratori deliberarne le modificazioni statutarie, gli scopi e la liquidazione, secondo quanto previsto dai successivi articoli del presente statuto.

ARTICOLO 3

– Rappresentanza e domicilio legale –

La rappresentanza legale della C.E.N.A.I. spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le eventuali controversie che dovessero verificarsi tra le parti contraenti in relazione dell’attività della C.E.N.A.I., saranno oggetto di caso inappellabile da parte di un Collegio Arbitrale di tre membri, due dei quali nominati dalle due parti contraenti ed il Presidente





dai due arbitri. In caso di disaccordo della nomina del Presidente, questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza della parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale agirà in conformità alle norme vigenti del Codice Civile e delle leggi che regolano la materia.

ARTICOLO 4

- Attività e compiti -

La C.E.N.A.I. ha per fine l'attività mutualistica previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori iscritti, attraverso la gestione degli accantonamenti versati dalle imprese in base ai contratti di lavoro ed accordi tra le parti del settore edile nazionale, regionale e territoriale.

Le imprese edili qualora versino regolarmente gli accantonamenti contrattuali a favore dei propri dipendenti usufruiranno del servizio della C.E.N.A.I., la quale procederà in loro voce, surrogandoli da tali obblighi, ad erogare le prestazioni come dai seguenti commi a) b) c) d).

Le somme accantonate presso la C.E.N.A.I. ed accreditate ai singoli iscritti, per quanto loro spettante, conservano integro il loro carattere di retribuzione; pertanto, esse non possono essere sequestrate o pignorate se non per i crediti e nei limiti previsti dalla legge.

La C.E.N.A.I. dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni nazionali, regionali e territoriali, stipulate fra le organizzazioni firmatarie del Contratto di cui all'articolo 1.

La C.E.N.A.I., in particolare, ha le seguenti finalità:

a) amministrare le somme costituenti il trattamento economico per gratifica natalizia, ferie e riposi annui spettanti ai lavoratori ed accantonate da parte dei datori di lavoro; provvedere al pagamento delle somme versate ed individualmente accantonate ed accreditate ai lavoratori;

b) svolgere ogni forma di assistenza ed informazione in materia di integrazione salariale per malattia, infortunio e diritto allo studio, nonché in materia di anzianità professionale edile a favore degli aventi diritto;

c) assicurare, utilizzando le attività di bilancio, a favore dei lavoratori edili e dei familiari a loro carico, le prestazioni assistenziali e previdenziali di carattere economico, professionale, culturale e morale, stabilite dagli accordi nazionali; per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali predetti, si fa riferimento agli accordi regionali e territoriali sottoscritti dalle parti imprenditoriali e sindacali aderenti alle Organizzazioni



contraenti; le prestazioni demandate agli accordi regionali e territoriali sono concordate congiuntamente dalle organizzazioni di cui sopra nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Consiglio di Amministrazione della C.E.N.A.I.;

d) provvedere ad ogni altro compito che le venga congiuntamente affidato dalle parti imprenditoriali e sindacali costituenti ed amministrare e gestire i contributi per la formazione professionale e la prevenzione infortuni anche organizzando corsi di formazione professionale comunque finanziati.

La C.E.N.A.I. potrà altresì avere la possibilità di provvedere ad ogni altro compito che le venga affidato congiuntamente dalle parti costituenti, in favore di figure non identificate nell'art. 2.

In ogni caso è espressamente vietato distribuire agli associati utili, avanzi di gestione e simili.

TITOLO II

CONTRIBUTI E GESTIONE

ARTICOLO 5

– Iscritti –

Sono iscritti alla C.E.N.A.I. tutti i lavoratori dipendenti da imprese, nonché i soci delle cooperative, iscritte alla C.E.N.A.I. stessa, le quali siano in regola con gli adempimenti previsti e che esercitano attività nei settori edile ed affini.

All'atto dell'iscrizione il datore di lavoro dichiarerà la propria adesione al CCNL della piccola e media industria, dell'Artigiano e della Cooperazione.

L'iscrizione del lavoratore avviene per mezzo della comunicazione del nominativo da parte del datore di lavoro secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il rapporto di iscrizione cessa per i seguenti motivi:

- a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro che eserciti un'attività diversa da quella edile;
- b) cessazione di attività lavorativa dell'iscritto;
- c) trasferimento dell'iscritto presso altre Casse di Mutualità;
- d) cessazione di attività della C.E.N.A.I.

Nei casi previsti ai punti c) e d) la C.E.N.A.I. riconoscerà al lavoratore i diritti maturati nel periodo di iscrizione.

ARTICOLO 6

– Contributi e Versamenti –

I contributi ed i versamenti dovuti dalle imprese e dai lavoratori iscritti alla C.E.N.A.I. sono stabiliti dai contratti collettivi e da accordi sindacali nazionali, regionali e territoriali. Le modalità di versamento dei contributi e di qualsiasi altra somma vengono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Le imprese sono responsabili dell'esatto versamento dei contributi a loro carico e di quelli trattenuti sul salario corrisposto al lavoratore.

Nei confronti delle imprese inadempienti il Consiglio di Amministrazione adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esazione, anche coattiva, di quanto dovuto.

TITOLO III

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

ARTICOLO 7

– Organi della C.E.N.A.I. –

Sono organi della C.E.N.A.I.:

- il Comitato di gestione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea;
- il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 8

–Comitato di gestione –

Il Comitato di Gestione è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Vice Presidente nominati ai sensi degli articoli 17 e 18 del presente Statuto, nonché da un minimo di 2 ad un massimo di 6 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei suoi componenti, in maniera paritaria dalle organizzazioni Sindacali ed Associazioni Imprenditoriali. Il Comitato di gestione ha compiti di elaborazione, programmazione, ed organizzazione dell'attività inerenti le finalità della C.E.N.A.I. e di

esecuzione di quanto deciso dagli Organi competenti (Consiglio di Amministrazione ed Assemblea).

I componenti del Comitato di Gestione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione sostituire i propri rappresentanti anche prima della scadenza del triennio. In tal caso i subentranti resteranno in carica fino allo scadere del mandato del comitato di gestione di competenza.

A parziale deroga di quanto previsto nel presente articolo, il primo Comitato di gestione avrà una durata di 6 anni.

ARTICOLO 9

- Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è nominato in misura paritetica dalle organizzazioni imprenditoriali e da quelle sindacali dei lavoratori costituenti la C.E.N.A.I.. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 6 ad un massimo di 12 membri.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

E' facoltà delle parti sostituire i propri rappresentanti anche prima dello scadere del triennio. In tale caso i Consiglieri subentranti restano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio di Amministrazione di competenza.

A parziale deroga di quanto previsto nel presente articolo, il primo Consiglio di Amministrazione avrà durata di 6 anni.

ARTICOLO 10

- Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla gestione della C.E.N.A.I. compiendo tutti gli atti necessari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità statutarie, secondo le norme statutarie e regolamentari.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare ed approvare i regolamenti interni alla C.E.N.A.I. e le loro eventuali modifiche;
- b) deliberare modalità e termini di riscossione, accantonamenti e versamenti connessi all'attuazione delle finalità di cui all'articolo 4 del presente Statuto, nonché deliberare le forme di assistenza e previdenza previste dallo stesso articolo 4;



- c) provvedere alla formulazione del bilancio preventivo e consuntivo della C.E.N.A.I.;
- d) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della C.E.N.A.I. sia tecnici che amministrativi;
- e) provvedere all'impiego dei fondi della C.E.N.A.I. a norma del presente Statuto;
- f) provvedere alla formazione ed alla amministrazione dei fondi di riserva;
- g) curare la propaganda;
- h) promuovere convegni e conferenze per diffondere tra i datori di lavoro ed i lavoratori gli scopi ed il funzionamento della C.E.N.A.I.;
- i) curare la raccolta dei dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione;
- j) acquistare, vendere e far costruire immobili, concedere mutui, accordare pegni ed ipoteche, iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del debito pubblico con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitrati ed amichevoli composizioni, muovere e sostenere liti e recederne, appellare o ricorrere per revocazioni o cassazioni, accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili;
- k) perseguire lo sviluppo della C.E.N.A.I. attraverso gli strumenti di promozione più idonei;
- l) compiere ogni operazione giuridica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare;
- m) assumere e licenziare il personale della C.E.N.A.I. e fissarne il trattamento economico ed assicurativo, in conformità alla contrattazione e legislazione vigente;
- n) stipulare convenzioni con Enti e/o Compagnie assicurative finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, nell'ambito degli indirizzi generali;
- o) nominare, fuori dai suoi componenti, i membri del Comitato di Gestione, così come previsto dall'art. 8 del presente statuto;
- p) organizzare corsi di formazione professionale comunque finanziati e, di conseguenza, richiedere i relativi finanziamenti ;
- q) eleggere al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente della C.E.N.A.I. rispettivamente tra i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori.

ARTICOLO 11

– Convocazioni, Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione –

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni tre mesi ed in via straordinaria ogni qual volta sia richiesto da almeno 1/3 dei membri del Consiglio stesso o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci revisori.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima della sua data fissata per la riunione. In caso di urgenza il termine potrà essere ridotto a 48 ore e la convocazione effettuata per telegramma o fax.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti da esaminare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della C.E.N.A.I..

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti e debbono essere verbalizzate nell'apposito libro delle riunioni e delle deliberazioni.

Quando il numero degli assenti del gruppo dei componenti di parte datoriale o di parte dei lavoratori è pari o superiore alla differenza tra i voti favorevoli o contrari, la deliberazione è sospesa e dovrà essere riproposta in una successiva riunione, da tenersi entro i successivi 15 giorni, per una nuova delibera per la quale varranno le norme di cui al primo comma ed al quinto comma del presente articolo.

ARTICOLO 12

– Assemblea –

L'Assemblea è costituita da 40 componenti pariteticamente nominati dalle parti costituenti. I componenti del Consiglio di Amministrazione partecipano alle adunanze senza diritto di voto.

I componenti dell'Assemblea durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. E' facoltà delle parti sostituire i propri rappresentanti anche prima dello scadere del triennio, in tale caso i subentranti restano in carica fino allo scadere del mandato dell'Assemblea.

ARTICOLO 13

- Compiti e poteri dell'Assemblea -

E' compito dell'Assemblea approvare il bilancio consuntivo e preventivo della C.E.N.A.I. e le relative linee programmatiche e di sviluppo predisposte dal Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio così approvato sarà inviato alle Organizzazioni nazionali, imprenditoriali e sindacali dei lavoratori costituenti entro 30 giorni della sua approvazione.

E' altresì competenza dell'Assemblea quanto ad essa riservato dal presente Statuto.

ARTICOLO 14

- Convocazione e deliberazione dell'Assemblea -

L'Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente ogni qual volta richiesto da almeno un terzo dei componenti, con le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 11.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e la stessa maggioranza di partecipanti è richiesta per la validità delle sue delibere.

ARTICOLO 15

- Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti -

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto di tre membri di cui:

- un membro è designato unitariamente dalle Associazioni imprenditoriali costituenti la C.E.N.A.I.;
- un membro è designato dalla Organizzazione Sindacale costituente la C.E.N.A.I.;
- un membro, Presidente del Collegio, è scelto, di comune accordo tra le parti, fra gli iscritti dell'albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

I Sindaci Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali designano rispettivamente un Sindaco Revisore supplente, destinato a sostituire il Sindaco Revisore effettivo eventualmente assente per causa di forza maggiore. Il compenso ai Sindaci Revisori viene fissato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16

- Attribuzioni del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti -

I Sindaci Revisori, che costituiscono il Collegio, esercitano le attribuzioni ed hanno i poteri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili e sono obbligati a riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'espletamento delle loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina il bilancio consuntivo della C.E.N.A.I. per controllare la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi, ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti lo ritenga opportuno, ovvero uno dei Sindaci Revisori ne faccia richiesta.

ARTICOLO 17

- Il Presidente -

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione della C.E.N.A.I. tra i rappresentanti delle Organizzazioni datoriali.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della C.E.N.A.I. e dura in carica tre anni salvo la facoltà di sostituzione da parte del Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure di cui all'art. 10.

Relativamente alla durata della carica valgono le stesse disposizioni stabilite per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di assenza o di impedimenti il Presidente delegherà per iscritto, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione tutti o parte dei suoi poteri, che comunque in caso di urgenza spettano al Vice Presidente.

Spetta al Presidente:

- rappresentare la C.E.N.A.I. di fronte a terzi e in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e presiederne le adunanze;
- sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente e il Comitato di Gestione, all'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente e il Comitato di Gestione, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto e che gli vengano affidati dal Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 18

- Vice Presidente -

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione della C.E.N.A.I. tra i rappresentanti dell'Organizzazione dei lavoratori.

Il Vice Presidente della C.E.N.A.I. dura in carica tre anni, fatta salva la facoltà di sostituzione da parte del Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure di cui all'art. 10.

Spetta al Vice Presidente:

- sovrintendere, di concerto con il Presidente e con il Comitato di Gestione, all'applicazione dello Statuto;
- dare esecuzione, di concerto con il Presidente e con il Comitato di Gestione, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento il Vice Presidente delegherà per iscritto ad altro membro del Consiglio di Amministrazione tutti o parte dei suoi poteri.

ARTICOLO 19

- Il Direttore Generale -

Gli uffici della C.E.N.A.I. sono retti da un Direttore Generale, nominato da un Consiglio di Amministrazione.

Le attribuzioni, il trattamento economico e normativo del Direttore Generale, come di tutto il personale, vanno fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Per il funzionamento degli uffici la C.E.N.A.I. potrà avvalersi di personale la cui assunzione è demandata, come per la direzione, all'Organismo di cui sopra.

ARTICOLO 20

- Il Collegio dei Probiviri -

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri di cui:

- un membro effettivo è designato unitariamente dalle Associazioni Imprenditoriali costituenti la C.E.N.A.I.;



- un membro effettivo è designato dall'organizzazione sindacale costituente la C.E.N.A.I.;
- un membro, Presidente del Collegio è scelto di comune accordo tra le parti. In caso di disaccordo il Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

Le Associazioni imprenditoriali e le organizzazioni Sindacali designano rispettivamente un membro supplente destinato a sostituire il membro effettivo eventualmente assente per causa di forza maggiore.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie sorte tra gli associati, dura in carica tre anni.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE E BILANCI

ARTICOLO 21

- Patrimonio sociale -

Il Patrimonio della C.E.N.A.I. è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciati, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della C.E.N.A.I.;
- b) dalle somme di qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge siano destinate ad entrare nel patrimonio della C.E.N.A.I.;
- c) dagli avanzi di gestione.

ARTICOLO 22

- Entrate -

Costituiscono entrate della C.E.N.A.I.:

- a) i contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori dipendenti;
- b) le rendite patrimoniali e gli interessi sui contributi di cui al punto a) nonché sugli accantonamenti versati dalle imprese;
- c) gli interessi corrispettivi o moratori per ritardati versamenti di accantonamenti e contributi;
- d) le somme per qualsiasi titolo, anche previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della C.E.N.A.I..

ARTICOLO 23

– Prelevamenti e spese –

Ogni prelievo, erogazione o movimento dei fondi deve essere giustificato dalla relativa documentazione vistata dal Direttore Generale e firmata dal Presidente e dal Vice Presidente. In caso di assenza od impedimento, il Presidente ed il Vice Presidente debbono farsi sostituire conferendo delega per iscritto ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente fra quelli nominati dalle Associazioni Imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali.

ARTICOLO 24

– Esercizi finanziari e bilanci –

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla predisposizione del bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea entro la data del 30 marzo dell'anno successivo.

Il bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposto all'approvazione.

Il bilancio Preventivo deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'esame dell'Assemblea entro il 30 marzo di ogni anno.

Sia il bilancio consuntivo approvato che il bilancio preventivo, entro 30 giorni dalle rispettive date di riferimento sopra riportate, devono essere inviati alle parti imprenditoriali e sindacali, cui spetta la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 25

– Liquidazione –

La messa in liquidazione della C.E.N.A.I. è disposta su decisione Congiunta delle parti imprenditoriali e sindacali che l'hanno costituita.



Per la messa in liquidazione, le anzidette organizzazioni nazionali provvederanno alla nomina di 2 liquidatori nominati in misura paritetica tra le Organizzazioni nazionali imprenditoriali e sindacali dei lavoratori costituenti.

Le Organizzazioni predette determinano all'atto della messa in liquidazione della C.E.N.A.I. i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione provvederà in difetto il Presidente del Tribunale per la circoscrizione territoriale del foro di Roma.

In ogni caso l'eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà attribuito in parti uguali alle Organizzazioni costituenti la C.E.N.A.I. , che sono organizzazioni similari senza fini di lucro.

ARTICOLO 26

- Modifiche dello Statuto -

Qualunque modifica al presente statuto deve scaturire dalle pattuizioni tra le Organizzazioni costituenti e successivamente deliberato con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei componenti dell'Assemblea.

ARTICOLO 27

- Norme di rinvio -

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.